COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie (2286) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 6, 7, 9, 12

AVELLONE GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 3, 6, 9

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 7, 12

BERNARDI GUIDO 8

BOCCHI FAUSTO 12

PICANO ANGELO, *Relatore* 5, 8

POTÌ DAMIANO 8

RIDI SILVANO 5, 7

RUSSO FERDINANDO 7, 8, 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,5.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie (2286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie ».

Ricordo che nella precedente seduta è stato deciso di chiedere il parere delle Commissioni I e V, faccio presente che i suddetti pareri sono entrambi stati acquisiti. La Commissione peraltro ha stabilito di richiedere che anche la XIII Commissione lavoro si esprima sul provvedimento: tale parere dovrebbe pervenire la prossima settimana.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.* Mi corre l'obbligo di sottoporre all'attenzione dei componenti questa Commissione alcune brevi ma puntuali considerazioni che s'impongono a seguito delle risultanze dell'audizione dei dirigenti dell'Istituto postelegrafonici e degli emendamenti presentati.

Come la Commissione ha avuto modo di appurare, il patrimonio immobiliare dell'istituto postelegrafonici, costituito da circa 2.800 unità abitative e da circa 900 locali ad uso diverso, è stato acquistato, per la gran parte, dal 1952 al 1966, con i fondi delle riserve matematiche della gestione quiescenza.

Il valore complessivo del predetto patrimonio, secondo i dati di bilancio, è pari a circa 10,5 miliardi; secondo stime effettuate da tecnici dell'istituto postelegrafonici il valore dei soli immobili ad uso abitazione si avvicinerebbe agli 82 miliardi di lire.

Come è stato ampiamente dimostrato nella relazione illustrativa al disegno di legge, il principio della riserva matematica non ha più ragioni valide per essere mantenuto e, per giunta, la gestione degli immobili dell'istituto postelegrafonici ha denotato, negli ultimi esercizi, un andamento del tutto insoddisfacente: nel 1981 il settore in parola ha registrato un disavanzo di circa 1 miliardo di lire. Di qui la necessità, ormai inderogabile, di distinguere, nell'ambito della gestione quiescenza una *sub*-gestione per l'amministrazione dei beni immobili e di dare inoltre corso ad una trasformazione del patrimonio stesso attraverso l'alienazione dell'attuale ed il reinvestimento in ambiti immobiliari di recente costruzione. Si soggiunge ancora che l'istituzione della *sub*-gestione dovrebbe da un lato rendere più trasparente la condizione degli immobili e dall'altro agevolare il proposito di procedere alla vendita degli attuali immobili per assicurare un miglior investimento.

Circa l'esigenza, ormai avvertita da tempo, di consentire l'alienazione del patrimonio nell'interesse sia dell'istituto che dei locatari degli alloggi, in grandissima parte dipendenti postelegrafonici che avrebbero la possibilità di divenire proprietari,

debbo ricordare tutti i tentativi che finora sono stati esperiti per una soluzione del problema.

Un primo tentativo di dare soluzione al problema fu fatto in data 7 dicembre 1982, inserendo apposita norma in uno schema di disegno di legge presentato dal ministro delle poste ed inteso a ripianare la gestione quiescenza, il Ministero del tesoro, però, si oppose all'iniziativa non di per sé stessa, ma perché subordinava il proprio assenso al passaggio della gestione quiescenza ULA dall'istituto all'amministrazione pubblica.

Successivamente il Consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici, in data 22 aprile 1983, deliberò la vendita di tutto il complesso immobiliare, ma il provvedimento non riportò l'approvazione del ministro del tempo.

I motivi sono da ricercarsi nell'impossibilità di procedere alla vendita, così come configurata nella deliberazione, in via amministrativa, cioè senza l'avallo della legge. Ed infatti un corpo di norme fu inserito nel disegno di legge n. 1215 di iniziativa del ministro dei lavori pubblici Nicolazzi che concerneva la cessione in proprietà di alloggi appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari. Si pensò di risolvere il problema attraverso l'inserimento di alcune norme in quel disegno di legge.

Nella seduta di mercoledì 25 luglio 1984 il relatore al provvedimento ritenne che il titolo quarto non fosse pertinente all'oggetto di quel disegno di legge e che fosse opportuno lo stralcio del medesimo.

A questo punto la proposta del relatore di inserire un articolo 1-*bis* al disegno di legge per autorizzare l'istituto postelegrafonici ad alienare il patrimonio immobiliare di proprietà della gestione quiescenza è meritevole di attenzione ma, così come formulato, non raggiungerebbe lo scopo prefisso.

Bisogna ricordare che la vigente disciplina riguardante l'Istituto postelegrafonici (in particolare la legge 27 marzo 1952, n. 208, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542) e quella concernente gli enti pubblici non economici in generale (in particolare la legge 20 marzo 1975, n. 70, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696) non contengono preclusioni alla vendita del patrimonio immobiliare, per cui l'Istituto postelegrafonici potrebbe procedere all'alienazione, nel rispetto delle procedure previste, anche senza apposita autorizzazione legislativa.

In tal caso, però, facendo rinvio l'articolo 77 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 (che ha dettato le regole di contabilità per gli enti pubblici) alle norme di contabilità generale dello Stato, la vendita degli immobili, e quindi degli alloggi, dovrebbe essere interamente subordinata a queste ultime, con specifico riferimento al prezzo di vendita, alla scelta del contraente, alle possibili rateazioni nel versamento del prezzo.

Considerati i motivi sociali che inducono a favorire l'alienazione delle unità abitative dell'Istituto postelegrafonici, e consistenti nella finalità di agevolare l'acquisto della casa da parte degli attuali locatari (in grandissima parte dipendenti), risulta evidente come l'inserimento dell'articolo 1-*bis*, così come formulato dal relatore onorevole Picano, non raggiungerebbe lo scopo prefisso.

D'altra parte, anche in passato, la vendita di alloggi da parte di enti è stata sempre disciplinata con legge, trattandosi appunto di forme di alienazione *sui generis*.

Di qui la necessità, ove si intenda dare corso all'operazione di cui trattasi, di inserire nel disegno di legge n. 2286 la regolamentazione già predisposta in occasione della presentazione del disegno di legge n. 1215 (ad iniziativa del Ministro Nicolazzi), opportunamente adeguata.

Devo inoltre rilevare che il disegno di legge n. 2286 è di grande importanza per l'amministrazione in quanto sana, dopo molti anni, una anomala situazione di deficienza della cassa vaglia, unico possibile strumento sinora per consentire il regolare pagamento delle pensioni agli *ex* dipendenti ULA.

È ovvio che l'accorpamento nel disegno di legge della normativa concernente l'alienazione degli immobili dell'Istituto può costituire un ostacolo o, per lo meno, un rallentamento all'*iter* del provvedimento.

In questa eventualità è presumibile, infatti, che dovrà essere richiesto il parere delle Commissioni competenti in materia, ma ritengo che nel caso si giunga ad una dettagliata disciplina della materia, così come era avvenuto in occasione della discussione del disegno di legge n. 1215, questo disegno di legge n. 2286 possa avere una battuta d'arresto, bloccando la sanatoria e la sistemazione del grave *deficit*; bisogna infatti ricordare che tale *deficit* ammonta a 1.050 miliardi di lire e il provvedimento al nostro esame da qui a qualche anno lo annullerebbe.

Ritengo che la Commissione debba decidere se procedere all'approvazione del disegno di legge n. 2286 così come è attualmente formulato, o se debba invece adottare un nuovo testo contenente anche la disciplina per la vendita degli immobili da parte dell'Istituto postelegrafonici, valutando altresì il possibile ritardo che quest'ultima soluzione comporterebbe per l'approvazione del provvedimento di sanatoria di questo grave ed ingente problema.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato all'articolo 5, desidero qui chiarire che la legge 29 novembre 1971, n. 1041, vieta l'istituzione di gestioni fuori bilancio. Tale disposizione, pienamente motivata da un punto di vista amministrativo e contabile, può dimostrarsi, in particolari circostanze, eccessivamente onerosa. Tale è, per esempio, il caso preso in esame dall'articolo 5 del disegno di legge di iniziativa del Ministero del tesoro, che intende regolamentare in modo più semplice la contabilità e la gestione dei telefoni pubblici installati presso gli uffici dell'amministrazione statale.

Va sottolineato che tale problema è già stato sollevato dagli organi di controllo e, quindi, nella impossibilità di ricomprendere la gestione dei gettoni telefonici nella contabilità di bilancio statale laddove risulti possibile la gestione della società concessionaria SIP, è necessario mantenere una continuità del servizio.

ANGELO PICANO, *Relatore*. Signor presidente, in seguito alle dichiarazioni del Governo ed al fine di giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, ritiro l'articolo aggiuntivo 1-*bis* da me presentato, facendone oggetto di un separato provvedimento, in modo tale da porre l'Istituto postelegrafonici nelle condizioni di poter alienare i beni immobili di sua proprietà. E contemporaneamente vorrei invitare la onorevole Cominato a ritirare gli emendamenti all'articolo 5 perché mi sembra che le spiegazioni fornite dal Governo sulla gestione dei telefoni pubblici siano soddisfacenti. In tal modo non creeremo obiettive difficoltà all'amministrazione statale nella gestione degli introiti derivanti da tale servizio. L'installazione degli apparecchi telefonici comporterebbe difficoltà oggettive nonostante i nostri auspici.

Propongo di approvare il provvedimento immediatamente senza attendere il parere della XIII Commissione lavoro, dal momento che sono giunti quelli della I, della V e della VI.

SILVANO RIDI. Non ritengo, allo stato, di poter accogliere la proposta del relatore per numerose ragioni.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la nostra Commissione ha sentito le organizzazioni sindacali che hanno espresso alcune riserve che, per la verità, non ritengo di poter condividere anche perché non esistono norme che consentano ai dipendenti degli uffici postali di assolvere a mansioni che non sono previste nell'ambito della loro professionalità.

ANGELO PICANO, *Relatore*. Nel disegno di legge si parla di pubblica amministrazione non di uffici postali.

SILVANO RIDI. Tengo a ribadire che questo nuovo servizio comporterebbe difficoltà notevoli nella tenuta della conta-

bilità e nella gestione di denaro da parte di dipendenti pubblici che, sotto il profilo professionale, non sono tenuti a farlo. Si dovrebbe affidare tale compito ad appositi uffici, la qual cosa è prevista nell'articolo 5. L'orientamento della Commissione mi pare che, su questo punto, coincida con quello del relatore. Il disaccordo con l'onorevole Picano è invece sull'invito ad approvare immediatamente il disegno di legge, rinviando ad un secondo tempo la sistemazione di tutta la normativa riguardante la cessione degli alloggi. Si tratta di una impostazione che richiederebbe tempi diversi. A sostegno di tale tesi è stata addotta l'argomentazione relativa all'urgenza nell'approvazione del provvedimento in esame. Il problema della sanatoria è un atto dovuto. Contestualmente, però, sia il Governo sia il relatore insistono sul fatto che il problema degli alloggi trovi una soluzione organica e definitiva, anche perché non è possibile che la gestione di questo patrimonio edilizio gravi su un'attività che nulla ha a che fare con gli alloggi, dal momento che si attinge al fondo pensioni. C'è, nell'impostazione del Governo e del relatore, un punto di incontro che non è in discussione. Altrettanto non può dirsi per i tempi di realizzazione di tale processo. La proposta tecnica è quella dello sdoppiamento dei tempi, in relazione al fatto che una soluzione organica ci porterebbe avanti nel tempo, creando numerosi problemi.

Insisto sulla opportunità che si debba risolvere la questione in modo organico verificando se effettivamente i tempi di approvazione del disegno di legge ipotizzati non possano invece essere più brevi; insistiamo, cioè, sul fatto che si giunga ad approvare il disegno di legge n. 2286 nella formulazione che ricomprenda anche la questione degli alloggi.

È vero che esiste il problema di destinare gli immobili effettivamente ai soli dipendenti postelegrafonici, possibilmente agli attuali inquilini, e che non vengano alienati a società immobiliari come alcuni hanno ipotizzato, ma pur apprezzando le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, ripeto che il nostro parere è quello di giungere alla approvazione del disegno di legge n. 2286 tenendo conto di tutti i problemi posti, senza far trascorrere i due-tre mesi paventati: è necessario cioè inserire nel provvedimento quell'elenco di norme che il Governo ha già predisposto e che sono contenute nel disegno di legge n. 1.215.

PRESIDENTE. Il sottosegretario, onorevole Avellone, intende fare delle precisazioni in merito alla ipotesi della presentazione di un ulteriore disegno di legge.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Signor presidente, il Governo è disponibile a presentare al più presto un provvedimento contenente la normativa per la vendita degli alloggi in quanto tale disciplina fu per altro stralciata a suo tempo dal disegno di legge n. 1215. A questo proposito vorrei leggere alla Commissione la conclusione dell'intervento del relatore al disegno di legge n. 1215, onorevole Ermelli Cupelli, svolto il 25 luglio 1984 presso la Commissione lavori pubblici:

« Il titolo IV, concernente l'alienazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto di previdenza per i postelegrafonici non sembra pertinente all'oggetto del disegno di legge governativo in quanto si propone di disciplinare, in modo peraltro anomalo e avulso dal contesto complessivo dei problemi degli enti previdenziali e assicurativi, una fattispecie troppo specifica non riguardante comunque alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Se ne propone quindi lo stralcio e l'eventuale esame unitamente alla proposta di legge n. 742 che invece mira a dettare norme generali per il riscatto degli alloggi di proprietà degli enti pubblici previdenziali ed assicurativi, sempre che si trovi il modo di evitare che queste operazioni di riscatto facciano venir meno la funzione di garanzia che detto patrimonio assolve ».

Mi permetterei di fare un'osservazione, onorevole Ridi: non si tratta di un possibile ritardo di due-tre mesi per l'approvazione di questo disegno di legge, il problema è in realtà dato dal fatto che la Commissione di merito, una volta di fronte ad un provvedimento che detta norme per l'alienazione dei beni immobili degli enti pubblici, desideri poi disciplinare la materia non solo per i beni di proprietà dell'Istituto postelegrafonici, ma per tutti i beni degli enti pubblici. Ripeto, noi presenteremo un disegno di legge in merito che ricomprenda l'intera materia; il problema è complesso, non si può esaurire con l'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Picano.

SILVANO RIDI. Esiste il rischio che si giunga ad un ritardo nell'approvazione del provvedimento che disciplina i soli alloggi dell'Istituto postelegrafonici proprio perché verrebbe a configurarsi come un provvedimento parziale ed *ad hoc*. Non credo, infatti, che una disciplina che ricomprenda l'alienazione degli alloggi di tutti gli enti pubblici possa essere considerato meno « accettabile » di un provvedimento parziale.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, sono d'accordo per giungere all'approvazione di un provvedimento complessivo, in quanto già in altre legislature ci siamo interessati dell'Istituto postelegrafonici, Istituto che ha avuto « bisogno » già di una ventina di leggi e di decreti del Presidente della Repubblica per colmare l'eccezionale *deficit*. Se si pensa alle esigenze dei dipendenti che hanno fatto richiesta di alloggi (e non sono tutti dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) e se non si giunge all'approvazione di questo provvedimento, essi dovranno attendere ancora molto tempo.

A tale riguardo non càpisco per quale motivo il Governo, già disponendo di un articolato, non presenti degli emendamenti volti a ricomprendere nel disegno di legge oggi al nostro esame anche la normativa sulla vendita degli immobili. Il sottosegretario ha aggiunto che il Governo potrebbe presentare un disegno di legge completo ed allora perché non farlo subito ?

Non è pensabile un *deficit* continuo malgrado i rifinanziamenti ed i ripianamenti. Non ci si rende conto di come dividere le due funzioni che, per altro, prima non esistevano. Dobbiamo, nella distinzione, individuare il modo migliore per eliminare gli errori che esistono.

Non comprendo il motivo per il quale si debba mantenere un istituto del genere senza risolvere il problema nel quadro generale del bilancio dell'amministrazione, verificando l'opportunità di tali spese annuali.

Per quanto riguarda in particolare la vendita degli alloggi, è necessario tenere conto del diritto di prelazione di cui devono godere coloro che - dipendenti postelegrafonici - li occupano.

Un attento esame della materia ci permetterebbe di prevedere le conseguenze del provvedimento in esame. L'eventuale ritardo di qualche mese non sarebbe negativo dal momento che al ripianamento del *deficit* si provvede annualmente nel quadro della legge di bilancio dello Stato o mediante provvedimento *ad hoc*.

Non ho ben compreso il significato dell'emendamento all'articolo 5 che reca la firma dell'onorevole Cominato. Aderisco alla proposta Ridi, ma per verificare le conseguenze nell'approvazione di questo provvedimento. Ritengo proficuo l'esame generale della materia.

FERDINANDO RUSSO. Mi soffermo sul contenuto dell'emendamento presentato dal relatore che riscuote in questa Commissione ampi consensi anche perché risponde alle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali e dall'istituto proprio in questa sede. In esso si esprime l'unità del Parlamento che corrisponde alle esigenze reali dell'istituto e si chiede la subgestione del patrimonio.

PRESIDENTE. Desidero rammentarle che il relatore ha ritirato il suo emendamento.

FERDINANDO RUSSO. La sub-gestione non potrebbe occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Approvando l'articolo 1 nella sua formulazione inventeremmo – a mio avviso – una sub-gestione che risulterebbe disastrosa, non risultando in grado di gestire ed alienare anche parte del patrimonio.

Il Governo comunica che è pronto un disegno di legge su tale materia. Ciò apre una prospettiva importante di regolamentazione dell'alienazione ed avrebbe una certezza di consensi ed un significato nel momento in cui passa la linea esposta nell'emendamento, che è quella di alienare parte del patrimonio a coloro che l'hanno utilizzato per decenni. Rende quindi la gestione attiva o, quanto meno, in pareggio.

Chiediamo pertanto un rinvio del provvedimento per verificare se l'emendamento sia in contrasto con quanto preannunciato dal Governo o se sia elemento fondamentale perché il provvedimento possa essere approvato. L'approfondimento di questo aspetto ci permetterebbe di rinunciare completamente all'emendamento sulla linea esposta dal Governo oppure di ripresentarlo in Commissione ed esaminarlo con uno spirito diverso.

DAMIANO POTÌ. Signor presidente, sono dell'avviso che occorra approfondire ulteriormente la materia, in quanto se l'emendamento ritirato dal relatore e fatto proprio da altri gruppi, si muovesse nella direzione auspicata venendo così incontro alle legittime aspettative dei lavoratori dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di acquistare gli immobili che già occupano, ci troveremmo di fronte a dei vincoli di natura giuridica che potrebbero impedire l'approvazione di un provvedimento formulato in tal senso.

Ritengo quindi necessario sospendere l'esame del disegno di legge per riflettere sull'opportunità di procedere verso l'approvazione dell'emendamento Russo Ferdinando o sull'opportunità invece se sia preferibile la presentazione di un emendamento più completo ed articolato che possa sia sul piano pratico, sia su quello politico consentire una gestione accettabile dell'alienazione degli immobili.

GUIDO BERNARDI. Signor presidente, noi dovremmo affermare in linea non formale, ma politica, la possibilità per l'Istituto postelegrafonici di alienare il proprio patrimonio immobiliare secondo il principio civilistico della saggezza del *pater familias;* credo che la *sub*-gestione non possa essere vincolata e debba essere invece inquadrata all'interno di una logica di reinvestimento.

Pur condividendo l'intento cui voleva giungere il collega Russo Ferdinando, devo rilevare che quell'emendamento rischia di inceppare la macchina dell'amministrazione in quanto la norma che si tenderebbe ad introdurre andrebbe in contrasto con la disciplina della contabilità generale dello Stato; per cui ritengo necessario sottrarre la disciplina dell'alienazione degli immobili da quella che regola la contabilità, altrimenti faremmo un pessimo servizio agli stessi lavoratori postelegrafonici o comunque non arriveremmo a raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissati. Sono anche perplesso sulla possibilità di presentare e discutere un nuovo disegno di legge.

Ritengo infine utile ai nostri lavori esaminare tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge (compresi quelli che regolano l'alienazione) in modo da giungere all'approvazione del disegno di legge numero 2286 nella nuova formulazione.

ANGELO PICANO, *Relatore*. Per le ragioni testé esposte dall'onorevole Bernardi, e da me condivise, invito il Governo a presentare immediatamente gli emendamenti preannunciati, per poterli inviare subito alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Nel caso i pareri fossero negativi, ne trarremo le necessarie conclusioni; se vogliamo, infatti, giungere ad un esame

rapido, credo sia giusto giungere all'approvazione di un provvedimento più organico che vada incontro alle esigenze poste dall'Istituto postelegrafonici e dai lavoratori, al fine, tra l'altro, di stabilire un giusto prezzo per l'acquisto degli alloggi.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Signor presidente sono d'accordo con la proposta formulata dal relatore, presento quindi gli emendamenti che disciplinano la vendita degli alloggi.

Pregherei pertanto l'onorevole Ferdinando Russo di ritirare l'emendamento che aveva fatto proprio e che era stato precedentemente presentato dal relatore.

Ribadisco che in fin dei conti, al di là dell'emendamento presentato dall'onorevole Picano, l'Istituto postelegrafonici non ha necessità di essere regolamentato mediante legge ordinaria, ma in coerenza con l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 non è possibile modificare la normativa generale che disciplina la vendita degli immobili, la scelta del compratore e le forme di rateizzazione.

A suo tempo il ministro delle poste e delle telecomunicazioni aveva inserito tali norme nel disegno di legge n. 1215 in quanto si ritenne che non fosse sufficiente che la legge stabilisse solo il fatto che l'Istituto postelegrafonici possa vendere i propri alloggi, ma era necessario altresì regolamentarne le procedure. Non dimentichiamo che stiano discutendo un provvedimento che tende realmente a favorire i lavoratori postelegrafonici. A tale scopo presento come emendamenti tutte le norme già contenute nel disegno di legge n. 1215, in modo che siano più corrispondenti alle aspettative, ma se approviamo tali modifiche finiremmo per riaffermare un qualcosa che già esiste. Auspico che le Commissioni di merito esprimano il proprio parere senza bloccare il provvedimento al nostro esame, che, ripeto, è nato per sanare un *deficit* per il pagamento delle pensioni.

PRESIDENTE. Il sottosegretario, senatore Avellone, ha presentato il seguenti emendamenti:

ART. 4-*bis*.

(*Autorizzazione all'alienazione*).

L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad alienare i beni immobili di pertinenza della gestione del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 4-*ter*.

(*Prezzo di vendita*).

Il prezzo di vendita è dato per ciascuna unità abitativa dal valore venale della stessa calcolato con i criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e rivalutato, a partire dal 1979, in conformità dei princìpi contenuti nell'articolo 24, primo comma, della medesima legge.

Quando l'assegnatario, nell'anno precedente alla comunicazione del prezzo di cessione fattagli dall'Istituto a norma del successivo articolo 10, abbia percepito un reddito per il nucleo familiare inferiore al limite in vigore per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, maggiorato del 25 per cento, il prezzo di cui al comma precedente è abbattuto del 25 per cento. Il pagamento deve essere effettuato entro un anno dal giorno in cui la cessione sia divenuta efficace tra le parti a norma del successivo articolo 10. Qualora l'assegnatario scelga di pagare ratealmente, deve versare il 30 per cento in contanti ed il residuo importo con rate mensili per quindici anni al tasso di interesse pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 20, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Quando l'assegnatario, nel periodo di cui al precedente comma, abbia percepito un reddito per il nucleo familiare superiore a quello massimo stabilito per l'accesso ai mutui agevolati, il prezzo di cessione è abbattuto del 15 per cento se il

pagamento è effettuato in contanti. Qualora l'assegnatario scelga di pagare ratealmente, deve versare il 50 per cento in contanti ed il residuo importo con rate mensili per dieci anni ai tassi di interesse corrispondenti alle fasce di reddito determinate ai sensi dell'articolo 20, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Quando l'assegnatario, nel periodo di cui al secondo comma del presente articolo, abbia percepito un reddito superiore al limite massimo previsto dall'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, il prezzo di cessione deve essere corrisposto, senza alcun abbattimento in contanti. Qualora l'assegnatario scelga di pagare ratealmente, deve versare il 70 per cento in contanti ed il residuo importo in cinque anni ad un tasso d'interesse pari a quello ufficiale di sconto.

Per le unità abitative occupate senza regolare contratto di locazione nonché per i locali adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali o all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo o ad autorimessa o deposito il prezzo è dato dal valore di mercato al momento della vendita.

ART. 4-*quater*.

(*Diritto di prelazione*).

Al conduttore che occupi l'alloggio in virtù di regolare contratto di locazione alla data di entrata in vigore della presente legge spettano i diritti di prelazione e di riscatto, che si esercitano secondo le modalità stabilite dall'Istituto postelegrafonici, sulla base di criteri analoghi a quelli fissati negli articoli 38, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma, e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

I diritti di prelazione e di riscatto non spettano se il locatario o il coniuge non legalmente separato o qualsiasi altro componente del nucleo familiare siano proprietari di altro alloggio idoneo alle esigenze abitative della famiglia nell'ambito del comune in cui è ubicato l'immobile in vendita.

Il locatario che non sia in regola con il pagamento dei canoni non è ammesso ad esercitare i diritti di prelazione e di riscatto ove prima non sani la morosità, versando i canoni arretrati e quant'altro dovuto per l'uso dell'immobile, con la maggiorazione degli interessi di mora, entro il termine all'uopo assegnato dall'Istituto.

I diritti di prelazione e di riscatto spettano anche agli eredi del locatario con lui conviventi alla data del decesso, se il dante causa abbia presentato tempestiva domanda; ove il termine per proporla non sia ancora decorso alla data del decesso, gli eredi aventi titolo alla cessione possono esercitare i diritti di prelazione e di riscatto entro sessanta giorni a partire da tale ultima data.

In ogni caso, i requisiti e le condizioni previsti dal precedente articolo 6 e dal precedente articolo devono essere posseduti dal soggetto nei cui confronti si attua la cessione dell'immobile.

Per gli immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa restano ferme le disposizioni degli articoli da 38 a 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

ART. 4-*quinquies*.

(*Programma di mobilità*).

Non è consentita la vendita dell'immobile se la superficie degli alloggi non richiesti in acquisto superi il trenta per cento della superficie abitativa.

Al fine di agevolare l'alienazione degli immobili, l'Istituto ha facoltà di predisporre un programma di mobilità idoneo a realizzare lo scambio degli alloggi, anche ubicati in diversi edifici, nell'ambito della stessa provincia, tra gli inquilini disposti ad acquistare e quelli che non abbiano esercitato il diritto di prelazione; l'esercizio della suddetta facoltà è subordinato alla disponibilità di alloggi di equivalenti dimensioni e requisiti abitativi da offrire in vendita e in locazione.

Ove il piano di mobilità risulti in tutto o in parte inattuabile, l'Istituto postelegrafonici è autorizzato altresì a vendere a terzi gli appartamenti alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 6, ma gli acquirenti sono tenuti a rispettare i rapporti di locazione in corso secondo le disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

Fra più terzi hanno precedenza i dipendenti postelegrafonici e, in subordine, i dipendenti dell'Istituto postelegrafonici, sempreché ricorrano le condizioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo 7.

I locatari di alloggi, siti in immobili che l'Istituto abbia escluso dalla vendita secondo i piani di mobilità, hanno diritto di precedenza in ordine all'acquisto degli alloggi messi in vendita rispetto alle categorie indicate nei precedenti commi secondo e terzo.

ART. 4-*sexies*.

(*Procedura per le cessioni*).

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande, per l'accertamento dei requisiti degli aspiranti, per la determinazione dei corrispettivi e per quant'altro possa occorrere ai fini delle operazioni di vendita degli immobili.

ART. 4-*septies*.

(*Effetti della cessione*).

La cessione ha effetto tra le parti quando l'Istituto abbia comunicato all'interessato il prezzo di vendita e questi abbia dato comunicazione scritta dell'accettazione del prezzo e indicato le modalità di pagamento, sanando le eventuali morosità; tuttavia, il diritto all'acquisto si perfeziona nel momento in cui l'alloggio, di cui si riferisce la domanda dell'interessato, risulti incluso in un edificio destinato alla vendita per almeno il 70 per cento della superficie abitativa totale, secondo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 8.

Il trasferimento della proprietà ha luogo al momento della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento del prezzo di vendita, l'Istituto iscrive ipoteca sull'immobile venduto, con l'indicazione del vincolo di indisponibilità di cui al comma successivo.

Per un periodo di tempo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto, e comunque fino a quando non sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento o di garanzia.

Qualora sia stato pattuito il pagamento rateale del prezzo, il ritardo nel versamento di una parte del corrispettivo pari ad almeno un decimo costituisce grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile e dà luogo ad automatica risoluzione del contratto a termini dell'articolo 1457 dello stesso codice.

Il contratto si risolve automaticamente anche nel caso che l'acquirente contravvenga al divieto di cui al precedente terzo comma.

ART. 4-*octies*.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Istituto postelegrafonici, l'ente di previdenza erogatore delle pensioni ed il Ministero del tesoro sono autorizzati a trattenere le rate di corrispettivo di cui al precedente articolo 6, dovute dai rispettivi dipendenti o pensionati che abbiano proceduto all'acquisto di un immobile, mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino a concorrenza di un terzo.

Qualora non sia possibile procedere alla riscossione dell'intera rata di corrispettivo per i limiti derivanti dal precedente comma, l'Istituto può procedere an-

che nei confronti del coniuge o di altri conviventi membri del nucleo familiare del cessionario, che fruiscano di redditi da lavoro dipendente o di pensione di ammontare superiore a quello minimo erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il cessionario dell'alloggio o gli altri soggetti di cui al precedente comma ed il rispettivo datore di lavoro sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Istituto postelegrafonici della cessazione del rapporto di lavoro nonché di ogni modificazione del medesimo rapporto che influisca sull'ammontare delle somme assoggettabili a ritenuta.

Ai fini di cui al presente articolo l'Istituto comunica ai datori di lavoro o agli enti previdenziali gli importi delle rate di corrispettivo, degli eventuali oneri accessori e delle relative revisioni successive. Copia di tali comunicazioni è inviata ai singoli cessionari.

Dal primo mese successivo alla ricezione di tali comunicazioni, i datori di lavoro e gli enti di previdenza sono tenuti a praticare sulle somme dovute ai lavoratori o ai pensionati le ritenute corrispondenti agli importi ivi indicati e a versare tali importi all'Istituto postelegrafonici entro 10 giorni dalla scadenza di ciascuna mensilità.

Ai fini della determinazione delle somma da assoggettare a ritenuta si tiene conto, oltre che delle retribuzioni e delle pensioni, anche dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità di contingenza.

In caso di ritardo nel versamento delle ritenute all'Istituto postelegrafonici, è dovuto sulle relative somme un interesse pari a quello previsto in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari a norma della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

ART. 4-*novies*.

(*Reimpiego del ricavato*).

Le somme ricavate dalla vendita degli immobili saranno reinvestite, secondo un programma approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, a garanzia delle obbligazioni inerenti alla gestione del Fondo di cui al precedente articolo 1.

FERDINANDO RUSSO. Signor presidente, ritiro il mio emendamento.

FAUSTO BOCCHI. Gli emendamenti del Governo rendono – a mio avviso – possibile una generale organicità della materia. Sono del parere poi che una dilazione dei tempi di approvazione del provvedimento al nostro esame consentirebbe la predisposizione di un testo in grado di raccogliere la volontà espressa dalla Commissione.

Propongo di devolvere ad un gruppo di lavoro informale l'esame degli emendamenti al fine di predisporre un testo unificato del provvedimento.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Concordo sulla proposta del deputato Fausto Bocchi. Non conosco l'esatta portata degli emendamenti né ho alcun interesse specifico in materia. È però necessario vagliare attentamente tutte le proposte emendative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Fausto Bocchi di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima settimana, restando inteso che nel frattempo un gruppo di lavoro informale composto da un rappresentante per gruppo definirà il testo degli emendamenti presentati.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO